



Città di Milazzo

4° Settore

“Ambiente e Territorio”

ORDINANZA SINDACALE n. 50 del 30.10.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 1 Novembre 2020 - 15 Gennaio 2021.

IL SINDACO

Premesso

- che con Ordinanza Sindacale ex art. 50 del D.lgs n. 267/2000 n.46 del 30.09.2020 è stato disposto, nelle more dell'aggiudicazione della gara europea settennale del servizio di igiene urbana integrata nell'ARO Milazzo il cui contenzioso è incardinato presso il CGA con udienza fissata per il 16.12.2020 e del contenzioso relativo alla procedura per RDO n. 2584427 del 17.06.2020, con giudizio pendente al CGA con camera di consiglio rinviata al 23.09.2020 e in ultimo al 16.12.2020, l'affidamento del servizio di igiene urbana nel periodo 1 Ottobre- 31 Ottobre 2020, alla società Supereco S.r.l., con sede legale in Piazza Labriola, 32 – 03043 Cassino (FR) P.IVA 10753871002;
- che a fronte dell'imminente scadenza degli effetti della predetta Ordinanza Sindacale e nel quadro procedurale connesso ai predetti contenziosi incardinati presso il Consiglio Giustizia Amministrativa -Regione Sicilia-, l'unico strumento azionabile al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di igiene urbana, risulta quello dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 D.lgs n. 267/2000;

Viste e richiamate

- la sentenza del Tar sezione distaccata di Catania n.2050/2019 del 26.08.2019 con la quale è stata annullata l'aggiudicazione disposta in favore della Tech servizi srl, con richiesta di assegnazione dell'appalto in favore della Società Caruter srl, seconda graduata nella procedura di gara europea;
- l'Ordinanza del CGA Sicilia n. 843 del 13.12.2019 con la quale in sede giurisdizionale è stata accolta l'istanza cautelare della Tech servizi srl e per l'effetto sospesa l'esecutività della sentenza impugnata del TAR n.2050/2019 del 26.08.2019, fissando al 16 dicembre 2020 l'ulteriore trattazione del procedimento;

Atteso che il procedimento di assegnazione della gara europea risulta ulteriormente compromesso dalla circostanza che in data 20.02.2020 con protocollo n. 10180, la Prefettura di Siracusa ha trasmesso provvedimento interdittivo n. 9093 del 17.02.2020 adottato nei confronti della Tech servizi srl e che detta interdittiva ha determinato l'instaurarsi di un altro segmento di contenzioso la cui trattazione di merito è stata anch'essa fissata con Ordinanza CGA Regione Siciliana n. 638/2020 al 16 dicembre 2020;

Vista la relazione dell'Ufficio Ambiente del 13.10.2020 n. prot. 65474 dalla quale si evince in dettaglio la complessità procedurale relativa alla fase di assegnazione della gara europea settennale per il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale in ordine alla posizione degli operatori economici primo e secondo graduato;

Atteso che gli Uffici dell'Ente, tenuto conto anche della recente adesione alla Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti connessi a quanto sancito dall'art. 37 del d.lgs n. 50/2016 e smi formalizzata dal Consiglio Comunale in data 29.10.2020, stanno procedendo, nelle more dell'aggiudicazione della gara europea settennale del servizio di igiene urbana integrata nell'ARO Milazzo il cui contenzioso è incardinato presso il CGA con udienza fissata per il 16.12.2020, ad incardinare una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione temporanea del servizio di igiene urbana;

Considerato che risulta necessario - nelle more della definizione del contenzioso instauratosi presso il CGA per l'assegnazione della gara europea e della formalizzazione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione temporanea del servizio di igiene urbana - assicurare senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di igiene ambientale, al fine di prevenire l'insorgere di emergenze sanitarie e ambientali derivanti dall'interruzione della raccolta e smaltimento dei rifiuti con conseguente pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica;

Tenuto conto del siffatto quadro procedurale come sopra rassegnato, lo strumento azionabile per fronteggiare detti pericoli, risulta quello dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 D.lgs. n. 267/2000 in prosecuzione all'attuale gestore, teso a garantire senza soluzione di continuità, lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale in considerazione anche della tempistica connessa agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi ai subentri di cantiere, circostanze amplificate dalla cornice emergenziale connessa al COVID 19;

Rilevato che appare opportuno e ragionevole per le motivazioni innanzi riportate, parametrare il periodo di assegnazione del servizio di igiene urbana all'attuale gestore per il tempo strettamente necessario all'evoluzione dei contenziosi in parola citati incardinati presso il CGA e comunque alla tempistica necessaria per incardinare una procedura di gara ad evidenza pubblica, alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 27.07.2020 e all'offerta economica presentata in sede di RDO n. 2616232 del 28.07.2020 di cui al verbale del 03.08.2020, **fermo restando** che i termini di validità della predetta ordinanza sindacale, potranno essere riparametrati senza null'altro a pretendere da parte della società incaricata del servizio, anche prima del termine originariamente stabilito, in relazione alla definizione dei tempi del contenzioso incardinato presso il CGA Sicilia o all'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica in corso di formalizzazione;

Dato Atto

- che la società Super Eco srl, in forza alle risultanze della procedura per RDO n. 2616232 del 28.07.2020, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale, nonché la capacità tecnico-operativa ed economica per lo svolgimento del servizio in oggetto;
- che risulta iscritta nella "White List" della Prefettura di Frosinone giusto provvedimento n. 0024516 del 24.06.2020 UTG – Frosinone- ed è in possesso di Documento Unico Regolarità Contributiva in regola;
- che gli uffici hanno attivato con n. prot PR_FRUTG 0023166_20180924, le procedure di verifica presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);
- che ricorre – attesa l'urgenza di garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana – la

fattispecie di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs n. 159/2011, cui fa espresso rinvio l'art.1 comma 52 della l.n. n. 190/2012, e che pertanto è possibile procedere all'affidamento in parola fatta salva la revoca della presente ordinanza nel caso di sopraggiunta informativa interdittiva;

Dato Atto che l'Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato “ ... *nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente ...*”;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui “...*l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005)*” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017);

Dato Atto

- che a seguito indagini di mercato agli atti del 4° Settore “Ambiente e Territorio”, in data 25.08.2020 è stata formalizzata convenzione con la Dusty srl per la gestione della frazione organica CER 200108 presso impianti autorizzati al di fuori del territorio regionale in base alle disponibilità operative della struttura;
- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire presso la discarica autorizzata della D'Angelo Vincenzo srl, sita in Alcamo (TP) c.da “Citrolo” giusto DDG n. 689 del 23.06.2020 Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua Rifiuti- avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo stipulata in data 24.06.2020;

Visti

- gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede “in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)”;
- la L.R. 08 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati”, con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e

- ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la “Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013” emanata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 08 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii., stabilendo le modalità per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;
 - la direttiva generale dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 42575 del 28 ottobre 2013 – Attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Ex Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013;
 - Il Decreto DDG n. 689 del 23.06.2020 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – notificato all’Ente in data 24.06.2020 che stabilisce i limiti quantitativi dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori;
 - le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 31 05.2016 e 6 /RIF del 30.06.2016, nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017, n. 2/RIF del 2.02.2017 e n. 8 RIF del 11.12.2018;
 - la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 31.01.2019 relativa all’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, nella parte inerente i controlli a carico dell’operatore economico contraente il servizio in oggetto;
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 30.03.2019 con la quale viene approvato il Piano Finanziario della TARI 2019;
 - l’Ordinanza del C.G.A.R.S. n. 843 del 13.12.2019 con la quale, in sede giurisdizionale è stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR 2050/2019 relativa all’affidamento settennale con gara europea, fissando per il 27 di luglio 2020 l’ulteriore trattazione del procedimento;
 - la sentenza del TAR Catania n. 575 del 06.03.2020;
 - il Decreto cautelare n. 485 del 19.06.2020 il TAR Catania emesso sul ricorso n. 792/2020 presentato dalla Società Supereco srl relativo all’esclusione dalla procedura di assegnazione del servizio per il periodo 01 luglio-30 settembre 2020;
 - l’Ordinanza n. 533 del 20.07.2020 del TAR Catania;
 - il Decreto presidenziale del CGA Regione Siciliana n. 577 del 22.07.2020 con il quale è stata accolta l’istanza cautelare monocratica di sospensione dell’Ordinanza del TAR-Catania n. 533 del 20.07.2020 e pertanto sospeso il provvedimento dirigenziale n. 220 del 10.06.2020 relativo all’esclusione dell’operatore economico ricorrente dalla procedura di assegnazione del servizio di cui all’ RDO n. 2584427, fissando la discussione per il 23.09.2020 rinviata in ultimo al 16.12.2020;
 - l’Ordinanza del CGA – Sicilia n. 638/2020 del 20.07.2020 con la quale in ordine al contenzioso relativo all’affidamento settennale del servizio viene fissata la camera di consiglio per il 16.12.2020;
 - la Deliberazione di C.C. n.77 del 16.09.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 ed atti propedeutici connessi;

- la Deliberazione di C.C. n.83 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il PEF anno 2020;
 - lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
 - l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;
- ai sensi dell'art. 50 D.L.gs n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006;

O R D I N A

alla società Super Eco Srl (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola 32, alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 27.07.2020 e all'offerta economica di cui al verbale del 03.08.2020 :

1. **Di provvedere**, al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, all'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale **dal 01.11.2020 al 15.01.2021**;
2. **Di provvedere** al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della D'Angelo Vincenzo srl, sita in Alcamo (TP) c.da "Citrolo" giusto DDG n. 689 del 23.06.2020 Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua Rifiuti- avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo stipulata in data 24.06.2020;
3. **Di provvedere** al trasporto e conferimento della frazione umido-organica dei rifiuti, raccolta con modalità porta a porta su tutto il territorio comunale, sulla scorta degli atti gestionali posti in essere con convenzione formalizzata in data 25.08.2020 con la Dusty srl per la gestione della frazione organica CER 200108 presso impianti autorizzati al di fuori del territorio regionale autorizzati ex lege o eventualmente indicati dagli organismi regionali competenti;
4. **Dare mandato** al Dirigente del IV Settore "Ambiente e Territorio" dell'Ente di adottare gli atti gestionali necessari nonché riparametrare i quadri tecnici economici provvedendo alla formalizzazione dell'impegno di spesa per il periodo di vigenza della presente Ordinanza;
5. **Di comunicare** a questo Ente giornalmente tramite pec, l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, con contestuale dichiarazione del responsabile di cantiere che le sostituzioni sono state operate impiegando personale con identica mansione di quello sostituito, nonché l'elenco giornaliero dei mezzi in servizio, in attuazione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione di G.M. n. 20 del 31.01.2019;

6. La presente Ordinanza si intenderà immediatamente revocata, senza null'altro a pretendere da parte della società incaricata del servizio, anche prima del termine originariamente stabilito, in relazione alla definizione dei tempi del contenzioso incardinato presso il CGA Sicilia o alla definizione della procedura di gara ad evidenza pubblica in corso di formalizzazione. La presente Ordinanza si intende, altresì immediatamente revocata in caso di sopraggiunta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n. 159/2011;

D I S P O N E

La trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a :

- Super Eco Srl (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola, n. 32 (pec. superecosrl@pecimprese.it);
- D'Angelo Vincenzo srl, sita in Alcamo (TP) c.da "Citrolo", PEC: dangelovincenzosrl@cgn.legalmail.it;
- Dusty srl s.r.l., con sede in Catania (CT) Via Alfredo Agosta, 123 c.da Torre Allegra – Zona Industriale CT dusty@pec.dusty.it
- Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it ;
- Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it ;
- S.R.R. "Messina Area Metropolitana" Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: srr.ammessina@pec.it;
- Urega - Sezione territoriale di Messina Via Geraci – Edificio del Genio Civile – 98123 Messina urega.me@certmail.regione.sicilia.it
- S.E. il Prefetto di Messina, Piazza Unità d'Italia Messina, Pec: protocollo.prefme@pec.interno.it ;
- Dirigente del 2° Settore Contabilità e Finanze di questo Comune per i provvedimenti di competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato ;
- Dirigente del 1° Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza;
- Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio per quanto di propria competenza;

ed inoltre :

- all'ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma;
- alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. in attuazione dell'aggiornamento 2018 PNA, approvato con Delibera ANAC n. 1704 del 21.11.2018;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Roma;
- al Sig.Presidente della Regione Siciliana – Palermo;
- al Distretto di Milazzo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
- al Sig.Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Sig.Dirigente la Polizia Locale (3°Settore) per tutti gli atti di specifica competenza scaturenti dall'adozione del presente atto;

Al Sig. Dirigente del 1° Settore per gli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e smi.

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, li 30.10.2020

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Midili)

